



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VALENZA

Via Pellizzari, 2 – 15048 Valenza (AL) - Telefono: (+39) 0131.949111 - Fax: (+39) 0131.949275 - EMail: comune@comune.valenza.al.it -
PEC: comune@cert.comune.valenza.al.it
- Codice fiscale: 00314770066 - Partita Iva: 00314770066

DECRETO NR. 20 DEL 20/11/2020

OGGETTO: REVOCA DEL LIQUIDATORE DELLA SOCIETÀ VALENZA RETI S.P.A., PER GIUSTA CAUSA OGGETTIVA "SPECIALE" PREVISTA DALL'ART. 50 COMMI 8 E 9 DEL D.LGS 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E SS.MM.II. -

IL SINDACO

DATO ATTO CHE:

- è costituita in Valenza, ai sensi dell'art. 35 della Legge 448/2001 nonché del libro V° , Titolo V°, Capo V° del Codice Civile, una società per azioni denominata "Valenza Reti s.p.a." ed in acronimo "Valreti s.p.a.", a natura obbligatoriamente a prevalente capitale pubblico locale incredibile, della quale il Comune di Valenza è socio con una quota di partecipazione pari al 99,87% del capitale sociale;
- l'art. 17 dello Statuto sociale prevede che la società sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque e che l'assemblea provveda alla determinazione del numero dei membri del Consiglio ed alla loro nomina stabilendone di volta in volta la durata in carica nel rispetto dell'art. 2383 del Codice Civile;
- con proprio Decreto N. 5 in data 11.02.2013, ad avvenuta decadenza dalle proprie funzioni del Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente e dei membri precedentemente designati con Decreto n. 30/2010, venne nominato Amministratore Unico, pro tempore, in attesa di dare corso alle procedure per la nomina di nuovo organo esecutivo;
- con proprio Decreto N. 10 del 03.06.2014 è stato nominato amministratore unico della Società Valenza Reti S.p.a. il Sig. Geom. BALLOTRINI Fabio Giovanni, nato ad Alessandria il 14.06.1976 e residente a Casale Monferrato, Via Isonzo n. 33;
- l'art. 30 dello Statuto Sociale di Valenza Reti s.p.a. fissa le regole in caso di scioglimento della società e detta criteri per la nomina dei liquidatori;
- l'art. 18 dello Statuto Sociale di Valenza Reti s.p.a. statuisce la nomina diretta dell'Amministratore Unico richiamando integralmente l'art. 2449 del c.c.;
- l'art. 2449 del c.c. – commi da 1 a 3 stabilisce: "***c.c. art. 2449. Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici - Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.***"

RICHIAMATI:



- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 47-2020 del 21.10.2020, rubricata: “*ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI. CONVALIDA ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE*”, con la quale è stato adottato un apposito atto di controllo-successivo amministrativo per suggellare l’elezione del nuovo Sindaco di Valenza e dei membri del Consiglio Comunale per il quinquennio 2020/2025.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53-2020 del 21.10.2020, rubricata: “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
- Il Decreto di nomina n. 10 – 2014 citato *ut supra*;

IN PUNTO DI MOTIVAZIONE SI RICHIAMA:

- **La deliberazione di Consiglio Comunale nr. 53-2020, che, tra le cause di revoca degli amministratori delle società partecipate dell’Ente, nel documento di indirizzo approvato, annovera le seguenti:**

1. *Quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo o non svolgano un’azione amministrativa coerente con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale che rappresentano;*
2. *Quando i rappresentanti, in corso di svolgimento di mandato, non abbiano ricevuto il rinnovo dell’incarico fiduciario dall’Amministrazione Comunale a seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative fissate per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. Nel caso citato, la revoca va disposta entro il termine massimo di 120 gg. (in analogia legis con l’art. 99 comma 3 TUEL);*
3. *Quando insorga, successivamente alla nomina, una situazione di incompatibilità di interessi rispetto all’Ente nel quale rappresentano il Comune;*
4. *Per motivate gravi ragioni in analogia legis con l’art. 100 del TUEL;*
5. *È fatta salva la facoltà di revoca dei rappresentanti nominati dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 commi 8 e 9 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che costituisce giusta causa oggettiva come statuito dalla Corte di Cassazione, Sentenza a Sezioni UU. n. 16355/2019.*

VENGONO IN RILIEVO, in questa particolare fattispecie e incidenter tantum in punto di precisazione delle motivazioni dell’atto amministrativo sindacale (*motivazioni previste per tutti gli atti amministrativi in via generale ex art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.*), le condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 5 della citata delibera, ed in particolare, la causa speciale di revoca prevista al nr. 5, ossia il potere di dismissione dell’incarico “speciale” concesso al Sindaco ex art. 50 comma 8 e 9 del D.Lgs 267/2000 come esplicito dalla Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. nr. 16355/2019, che, riportata in un passaggio saliente, integra la motivazione del presente atto amministrativo:

“Il collegio ritiene, in contrario, che la previsione di cui all’art. 50, commi 8 e 9 TUEL, integri ex se una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori.

Depone in tal senso, in primo luogo, la necessità di connotare di una propria, autonoma rilevanza le norme di cui si discute, che risulterebbero inutiliter datae qualora anche la potestà del Sindaco di revoca e di nomina degli amministratori, da esercitare entro il breve termine di 45 giorni dall’insediamento, dovesse essere sorretta da una motivazione atta a giustificarla: per un verso e’ infatti evidente che, in caso di inadempimento, o di inesatto adempimento, degli amministratori al mandato loro conferito, il provvedimento di revoca potrebbe parimenti essere adottato dall’ente comunale – socio, secondo le previste regole statutarie e assembleari, prima dell’ordinaria scadenza dell’incarico; per altro verso, non e’ seriamente ipotizzabile che, nel brevissimo arco temporale a disposizione del Sindaco, questi sia in grado non solo di verificare la professionalità tecnica degli amministratori in carica, ma persino di prevederne la futura incapacità gestionale.

Il c.d. sistema dello spoil system, di cui le norme in questione costituiscono estrinsecazione, ha, d’altro canto, ricevuto l’avallo della Corte Costituzionale, che (sia pur scrutinando questioni di legittimità costituzionale di artt. di leggi regionali che lo prevedono) l’ha ritenuto compatibile con l’art. 97 Cost., qualora riferito a soggetti che: a) siano titolari di organi di vertice dell’amministrazione; b) debbano essere nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all’indirizzo politico (regionale). (Corte Costituzionale, nn. 233 del 2006, 34 del 2010).




Mutatis mutandis, è innegabile che il Comune proceda alla nomina degli amministratori di una società controllata (ovvero di coloro che ne rivestono la carica apicale) sulla scorta di un rapporto di natura fiduciaria, fondato sull'intuitus personae: nella designazione, ancorchè subordinata al possesso di determinati requisiti oggettivi, ha infatti valenza preponderante la valutazione della attitudine dei prescelti a conformare le loro scelte imprenditoriali all'indirizzo politico espresso dall'ente, e di perseguire, secondo le priorità e le modalità da questo indicate, gli obiettivi di gestione della partecipata che l'amministrazione comunale si propone di raggiungere.

Allorché, a seguito di nuove elezioni, venga a mutare il quadro politico – amministrativo, il rapporto fiduciario viene necessariamente meno.

Attraverso le disposizioni in esame, il legislatore ha dunque inteso farsi carico della necessità della nuova amministrazione di poter contare sull'immediata disponibilità di soggetti che si rendano interpreti delle sue nuove linee di indirizzo e delle diverse finalità della gestione, senza dover sottostare ai tempi lunghi occorrenti per verificare se gli amministratori in carica, "eredità" del precedente governo cittadino, siano in grado di corrispondere a tali mutate esigenze.

Come e' già stato correttamente rilevato dalla giurisprudenza di merito, non appare per altro verso giustificato introdurre una distinzione fra nomina, contraddistinta dall'intuitus personae (ovvero dalla fiducia riposta nei nominati di saper corrispondere all'interesse pubblico come percepito dalla maggioranza che lo esprime), e revoca, ritenendo che solo quest'ultima debba essere ancorata al diverso criterio della continuità della gestione societaria (se, ovviamente, correttamente condotta): la revoca, che altro non è che la condizione indispensabile per poter procedere ad una nuova nomina, deve, per contro, ritenersi giustificata dal semplice venir meno del rapporto fiduciario, onde evitare che la nuova maggioranza politica sia vincolata dalla scelta non condivisa compiuta da quella precedente.

Va ancora precisato, sotto il profilo di fatto, che nella specie è pacifico che gli amministratori revocati fossero stati nominati dal precedente Sindaco intuitu personae, senza alcun procedimento di evidenza pubblica, concorso o gara. Va escluso, inoltre, che l'esercizio da parte del nuovo primo cittadino della facoltà di cui all'art. 50, commi 8 e 9, TUEL si ponga in contrasto con lo Statuto vigente ". (... omissis....)

Deve dunque concludersi per la piena ricorrenza dei presupposti di emanazione dell'atto sindacale integrante giusta causa oggettiva di revoca." (FINE STRALCIO MOTIVAZIONE).

- **VA ANCORA PRECISATO**, sotto il profilo di fatto, e parafrasando sempre la Sentenza della Suprema Corte, che nella specie è pacifico che gli amministratori revocati fossero stati nominati dal precedente Sindaco intuitu personae, e va escluso, inoltre, che l'esercizio da parte del nuovo primo cittadino della facoltà di cui all'art. 50, commi 8 e 9, TUEL si ponga in contrasto con lo Statuto vigente " in quanto, in punto di motivazione, il precedente provvedimento sindacale di nomina ha sottolineato proprio il potere sindacale "speciale" sotteso al D.Lgs 267 – 2000 (e in stralcio si riporta la giurisprudenza citata dal Decreto 19-2018, ad abundantiam:
- rappresentare gli indirizzi di chi lo ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in s"l'art. 18 dello Statuto della Società partecipata A.M.V. S.p.A., che testualmente recita: "
Art. 18 La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico, ovvero, a scelta dell'Assemblea, e comunque nei limiti di legge, da un Consiglio di Amministrazione. L'assemblea provvede alla determinazione del sistema di amministrazione ed alla nomina degli amministratori, stabilendone di volta in volta la durata in carica, nel rispetto del dettato dell'art. 2383 Codice Civile. Gli amministratori durano in carica tre (3) anni e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, sono rieleggibili e possono essere anche non soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, conferendo proprie attribuzioni e relativa remunerazione, anche modificabile, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta. Il Consiglio può inoltre attribuire ad uno o più dei suoi membri incarichi particolari o speciali mansioni, determinandone i poteri. L'organo amministrativo può altresì nominare uno o più direttori generali, anche non amministratori, determinandone le competenze ed i poteri. E' comunque fatto divieto di corrispondere al direttore della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile. E' vietato inoltre corrispondere all'organo amministrativo e più in generale agli organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. L'Organo Amministrativo compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale che non siano riservate esplicitamente alla competenza dell'Assemblea dal presente



statuto o dalla legge. Nel caso in cui l'Assemblea, in conformità alla vigente normativa, disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico, questo è composto da 3 (tre) membri. Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni. L'Assemblea, nel caso in cui opti per la nomina di un Consiglio di Amministrazione, deve assumere delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente. E' possibile in ogni caso l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia previsti dalla normativa vigente. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 2382 codice civile, coloro che non sono in possesso dei requisiti personali di cui al capoverso precedente, coloro per i quali la nomina trovi ostacolo in disposizioni di legge. Trovano applicazione i divieti e i limiti di cui all'articolo 11 comma 8 del d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175”;

- l'art. 50, comma 8, del T.U. 18.08.2000 n. 267, ove si dispone che “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.”;
- la giurisprudenza amministrativa in materia di interpretazione dell'art. 50 comma 8, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. N. 6162/29.12.2017, che statuisce: “Considerato inoltre che la giurisprudenza di questa Sezione in casi analoghi ha da un lato ribadito il carattere fiduciario insito nel giudizio di affidabilità nell'individuare il componente di spettanza del Comune e che tali giudizi di affidabilità non può consumarsi nell'atto di nomina, ma deve perdurare nel corso dello svolgimento delle funzioni e dall'altro che tali nomine non sono esito di una procedura concorsuale finalizzata alla scelta delle figure più preparate, ma dipendono, oltre che dalla professionalità del soggetto designato, anche dalla sintonia con l'indirizzo politico-amministrativo stabilito dall'amministrazione comunale ed inteso non tanto come un'adesione all'orientamento politico dei vertici comunali, ma anche ad un accordo sulle scelte concrete dell'Ente nominante (Cons. Stato, V, 20 ottobre 2008 n. 5107; id. 28 gennaio 2005 n. 178) e, inoltre, Tar Lombardia, Brescia, Sent. N. 704/24.05.2018, ove si precisa: “secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (richiamato da T.A.R. Basilicata, 4/12/2012 n. 530) la norma di cui all'art. 50 comma 8 del D. Lgs. n. 267/00 non si limita a fissare, nella materia, le attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia ma definisce anche la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri enti, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico”;..... (omissis).....
- **SI RICHIAMA**, ancora, la giurisprudenza amministrativa: Consiglio di Stato, Sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178: “le nomine presso enti, aziende ed istituzioni hanno carattere fiduciario con la conseguenza che la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia e lo scioglimento del consiglio comunale finiscono per travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato; la norma è espressione anche del principio di revocabilità dell'amministrazione comunale e provinciale; vedi anche Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2009 n. 7024; Tar Sardegna, sez. II, 20 luglio 2015, n. 972: “ex art. 50 le nomine, in quanto hanno carattere fiduciario, appaiono automaticamente travolte dall'elezione del nuovo Sindaco”. Si è parlato, a proposito, di meccanismo automatico delle revoche.
- **DATO ATTO CHE** è intenzione del sottoscritto Sindaco *pro tempore* procedere alla revoca dell'attuale Amministratore Unico ora Liquidatore di Valenza Reti S.p.a., BALLOTRINI Fabio Giovanni, nato ad Alessandria il 14.06.1976 e residente a Casale Monferrato, Via Isonzo n. 33, attualmente in carica in forza del decreto Sindacale nr. 10-2014, liquidatore, e con scadenza originaria sino al completamento della procedura di liquidazione della società di che trattasi.
- **SUSSISTONO** ragioni e motivazioni articolare e sussunte sia dalle norme speciali (rispetto al Codice Civile) sia dalla giurisprudenza amministrativa da una parte, e, *a fortiori* enucleate anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, per procedere alla revoca del BALLOTRINI Fabio Giovanni, nato ad Alessandria il 14.06.1976 e residente a Casale Monferrato, Via Isonzo n. 33, di nomina sindacale e designato con provvedimento sindacale dalla precedente amministrazione di Valenza, carica proseguita con l'officium publicum di liquidatore della Società, ma portatore di una nomina fiduciaria decaduta e travolta *sine dubio* a seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 con turno di ballottaggio al 04 e 05 ottobre 2020.



- **SI FA PRESENTE** che la revoca, viene disposta *ad abundantiam* nei **45 gg.** dall'insediamento, rispettando anche il minor termine previsto dal D.Lgs 267/2000 *invece* del maggior termine conferito al Sindaco dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 53.2020 citata nelle premesse, con cui il Supremo Consesso Comunale ha espresso gli indirizzi generali per le nomine, le designazioni e anche per gli atti di revoca dei propri rappresentanti.

TUTTO Ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Sindaco,

DECRETA

1. Di procedere, vista la motivazione espressa in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente decreto, alla revoca del BALLOTRINI Fabio Giovanni, nato ad Alessandria il 14.06.1976 e residente a Casale Monferrato, Via Isonzo n. 33, liquidatore della Società Valenza Reti S.p.a. siglabile "Valreti s.p.a." partecipata dal Comune di Valenza, con decorrenza dal 20.11.2020, dando comunque atto della piena conoscenza del presente provvedimento di revoca dal momento della ricezione della notificazione integrale del presente atto a mezzo p.e.c. (ricezione crittografica del messaggio di avvenuta consegna da parte della casella di posta elettronica certificata del destinatario) – all'uopo, solo per sostenere la motivazione del presente atto si cita la Sentenza Cass. N. 20685/ 9 ago 2018 che consente la notificazione a mezzo p.e.c. degli atti amministrativi.
2. L'Amministratore revocato viene invitato, nel periodo di *vacatio* e sino al perfezionamento del *dies ad quem* della revoca, a compiere solo ed esclusivamente atti di ordinaria amministrazione e di impellente urgenza, informando puntualmente il sottoscritto Sindaco di ogni iniziativa che intenda intraprendere.
3. La notificazione, personalmente o anche a mezzo p.e.c., del presente atto all'interessato.
4. Il presente provvedimento è impugnabile, per far valere presunti motivi di illegittimità dell'atto, al TAR Piemonte, sede di Torino, entro 60 gg dalla notifica o dalla conoscenza comunque acquisita del provvedimento medesimo, ex art. 29 CPA – D.lgs 104/2010 e smi, o, in alternativa, entro 120 gg decorrenti sempre dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto, al Presidente della Repubblica, ex art. 9 del DPR 1199/1971.
5. Resta ferma la possibilità di ricorso alle vie di impugnazione (Magistratura Ordinaria) per presunte, non ricorrenti e insussistenti (*ex* Sentenza SS.UU. della Cassazione n. 16355/19 segnalata in stralcio) richieste di lesioni *aliunde* patite, facendo leva sul codice civile.
6. La pubblicazione del presente provvedimento avverrà solo per estratto all'Albo Pretorio *on line*, con omissione dei dati personale dell'Amministratore Revocato, in ossequio al R.UE n. 679/2016 art. 13 e al D.lgs 196/2003 per la parte compatibile con il regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali.

Valenza, li 20.11.2020



IL SINDACO
MAURIZIO ODDONE